



Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato 2 numero 2 «Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria» è sostituito con «Commissione del trasporto ferroviario».

Art. 22a cpv. 2 lett. i

² Non è necessario concludere convenzioni sulle prestazioni con:

- i. la Commissione del trasporto ferroviario;

All. 1 n. VII 2.2.3

Schweizerische Trassenvergabestelle (Trassenvergabestelle)
Service suisse d'attribution des sillons (Service d'attribution des sillons)
Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce)
Servetsch svizzer d'attribuziun dals trassés (Servetsch d'attribuziun dals trassés)

¹ RS 172.010.1

2. Ordinanza del 25 novembre 1998² sugli emolumenti dell'UFT

Titolo

Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici
(OEm-TP)

Ingresso

visto l'articolo 40a^{septies} capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie (Lferr);
visto l'articolo 63 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 2009⁴ sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 1, rubrica, nonché lett. d
Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- d. gli emolumenti per le procedure davanti alla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), esclusi i procedimenti su azione e le procedure di ricorso.

Art. 13 Decisione sugli emolumenti e sulle tasse

¹ Gli emolumenti e le tasse sono fissati mediante una decisione.

² Questa stabilisce le modalità di pagamento.

Art. 23 cpv. 1, primo periodo

¹ L'emolumento per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 18 capoverso 1 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell'urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. ...

Art. 26 Emolumenti della ComFerr

L'emolumento in funzione del tempo impiegato della ComFerr è compreso tra 100 e 250 franchi per ogni ora di lavoro.

² RS 742.102

³ RS 742.101

⁴ RS 745.1

⁵ RS 172.010

3. Ordinanza del 14 ottobre 2015⁶ sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

Art. 7 cpv. 2

² Le convenzioni sulle prestazioni e i rapporti sullo stato della rete sono resi pubblicamente accessibili dall'UFT, i piani di investimento dei gestori dell'infrastruttura dal Servizio di assegnazione delle tracce.

Art. 24, rubrica, nonché cpv. 4–6

Piano di investimento e partecipazione

⁴ Il gestore dell'infrastruttura fornisce alle imprese, che intendono esercitare il diritto di partecipazione di cui all'articolo 37a Lferr, le necessarie indicazioni sui progetti contenuti nel piano di investimento. Su richiesta spiega loro perché determinati investimenti non sono stati integrati nel piano di investimento.

⁵ Le imprese possono sottoporre all'UFT per decisione le proprie esigenze di cui il gestore dell'infrastruttura non ha tenuto conto. L'UFT decide definitivamente.

⁶ In caso di controversie riguardanti violazioni del diritto di partecipazione è escluso l'esame di merito dei progetti d'investimento. La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) decide definitivamente.

Art. 33 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il DATEC conclude convenzioni di attuazione sull'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 48f Lferr con i gestori dell'infrastruttura o le società costruttrici.

^{1bis} L'UFT conclude autonomamente convenzioni di attuazione se:

- a. la convenzione interessa solo la progettazione; o
- b. i costi di realizzazione ammontano al massimo a 20 milioni di franchi.

Titolo prima dell'art. 37a

Sezione 7a: Convenzione su compiti sistemici

Art. 37a

¹ L'UFT sottopone alla ComFerr per parere la convenzione su compiti sistemici di cui all'articolo 37 Lferr prima della firma. La ComFerr si esprime in particolare sul carattere non discriminatorio della convenzione.

² La convenzione ha durata illimitata. Può essere denunciata con un termine di preavviso di 12 mesi per la fine di un anno civile.

⁶ RS 742.120

4. Ordinanza del 25 novembre 1998⁷ concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 12 capoversi 1 e 4, 12a capoversi 1 e 3, 12c capoversi 1 e 2 lettera c, 14 capoverso 4 e 19d capoverso 3 lettera b «gestore dell'infrastruttura» è sostituito con «Servizio di assegnazione delle tracce».

Art. 10 cpv. 3

³ È fatta salva la competenza del Servizio di assegnazione delle tracce.

Art. 11 cpv. 4

⁴ Il Servizio di assegnazione delle tracce, d'intesa con il gestore dell'infrastruttura, può fissare a una data successiva l'ultima scadenza possibile per la richiesta.

Art. 11b cpv. 1^{bis}, 2 primo periodo e 5 primo periodo

^{1bis} Se la limitazione si protrae per oltre sette giorni consecutivi e genera pregiudizio a più di un terzo del volume di traffico giornaliero, il gestore dell'infrastruttura deve sottoporla ai richiedenti. La limitazione deve essere pubblicata per la prima volta almeno 24 mesi prima e aggiornata almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo d'orario interessato.

² Dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e i committenti del traffico viaggiatori concessionario, il gestore dell'infrastruttura definisce il servizio sostitutivo e le deviazioni, d'intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce. ...

⁵ Nel rimanente traffico il gestore dell'infrastruttura indennizza le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari del servizio sostitutivo e delle prestazioni chilometriche connesse con la deviazione. ...

Art. 12a cpv. 4

⁴ In caso di saturazione di una tratta, il Servizio di assegnazione delle tracce esegue, con il coinvolgimento del gestore dell'infrastruttura interessato, un'analisi della capacità nella quale stabilisce le cause della saturazione e presenta misure a breve e medio termine per porvi rimedio. Pubblica questa analisi della capacità entro tre mesi dal giorno in cui la tratta è stata dichiarata saturata. Può dichiarare vincolanti per gli utenti le misure presentate nell'analisi della capacità.

Art. 12b Dichiarazione della capacità e accordo quadro

¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce stila una sintesi della capacità quadro assegnata, contenente i seguenti dati:

⁷ RS 742.122

- a. la capacità già attribuita e il numero di tracce;
- b. la capacità presumibilmente ancora disponibile per la conclusione di accordi quadro.

² Il gestore dell'infrastruttura e le imprese interessate a svolgere il trasporto ferroviario (art. 9a cpv. 4 Lferr) possono concludere un accordo quadro sull'accesso alla rete. Nell'accordo specificano le caratteristiche delle tracce da attribuire.

³ Se in caso di richieste per nuovi accordi quadro il Servizio di assegnazione delle tracce rileva conflitti, cerca una soluzione di comune intesa. Se non si perviene a una soluzione, si segue per analogia la procedura di cui all'articolo 12c capoverso 2 lettere b e c.

⁴ L'accordo quadro non può assicurare alcun diritto esclusivo all'utilizzazione.

⁵ Di regola è concluso per due periodi d'orario, tuttavia al massimo per dieci anni. Necessita dell'approvazione del Servizio di assegnazione delle tracce.

⁶ Può essere denunciato dal gestore dell'infrastruttura, dopo aver consultato il Servizio di assegnazione delle tracce, per consentire un migliore utilizzo della tratta. Può prevedere il versamento di indennità per questi casi.

⁷ Il Servizio di assegnazione delle tracce coordina gli accordi quadro per tracce transfrontaliere con i gestori dell'infrastruttura esteri interessati.

Art. 12c Abs. 3

³ Il Servizio di assegnazione delle tracce regola i dettagli della vendita all'asta, dopo aver consultato l'UFT.

Art. 14 cpv. 1 terzo periodo, 2 primo periodo e 5

¹ ... Il gestore dell'infrastruttura informa il Servizio di assegnazione delle tracce in merito alle perturbazioni intervenute nonché alla loro eliminazione.

² Se a causa della perturbazione una tratta deve essere chiusa presumibilmente per più giorni, il gestore dell'infrastruttura definisce in un orario d'emergenza le tratte alternative, le tracce e il servizio sostitutivo d'intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce e con le imprese di trasporto ferroviario interessate. ...

⁵ Se la tratta alternativa attraversa le reti di più gestori dell'infrastruttura, questi istituiscono uno stato maggiore d'emergenza comune che assolve i compiti di cui ai capoversi 2 e 3. Il Servizio di assegnazione delle tracce può partecipare allo stato maggiore d'emergenza.

Art. 25 ComFerr

¹ La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) notifica la sua decisione alle parti entro due mesi dalla fine dell'istruttoria.

² Se deve giudicare questioni fondamentali che toccano la legge federale del 6 ottobre 1995⁸ sui cartelli, invita la Commissione della concorrenza a esprimere il proprio parere. Menzionerà quindi il parere nella sua decisione.

³ Assolve i compiti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010⁹. Scambia le informazioni e i dati necessari con gli altri organismi di regolazione.

Art. 26 cpv. 1

Abrogato

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 8: Ritiro dell'autorizzazione di accesso alla rete

Art. 27 cpv. 1 e 3

¹ L'UFT ritira l'autorizzazione di accesso alla rete se il titolare non adempie più le condizioni.

³ Il ritiro di un'autorizzazione estera riconosciuta in Svizzera vale anche per la Svizzera.

5. Ordinanza del 23 novembre 1983¹⁰ sulle ferrovie

Art. 5b cpv. 4

⁴ L'UFT ritira il certificato di sicurezza se nel primo anno del suo rilascio non è stato utilizzato nel modo previsto.

Art. 15f cpv. 1 e 3

¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l'uso dell'infrastruttura e conforme alle specifiche dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/777¹¹ (registro dell'infrastruttura).

³ L'UFT emana direttive sulla tenuta del registro, in particolare sulla delimitazione della rete. Il Servizio di assegnazione delle tracce disciplina i dettagli della trasmissione delle informazioni, d'intesa con l'UFT e i gestori dell'infrastruttura.

Art. 15v cpv. 5

⁸ RS 251

⁹ Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

¹⁰ RS 742.141.1

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE, versione della GU L 139 del 27.5.2019, pag. 312.

⁵ L'UFT ritira il riconoscimento se le condizioni previste per la sua concessione non sono più adempiute.

6. Ordinanza del 25 maggio 2016¹² sul trasporto di merci

Art. 6a Concessione dell'accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto di merci per ferrovia

Le imprese che forniscono servizi nel quadro dell'invio di convogli, carri o gruppi di carri tra infrastruttura ferroviaria e binari di raccordo o impianti di trasbordo TC garantiscono l'accesso non discriminatorio a tali servizi:

- a. attenendosi, per il proprio uso, alle stesse norme applicabili a terzi per la fornitura dei servizi e il calcolo dei prezzi;
- b. riservando a terzi uguali condizioni e trattamento nella fornitura dei servizi, nell'attribuzione delle risorse e nel calcolo dei prezzi;
- c. pubblicando le condizioni fondamentali della fornitura dei servizi, della procedura e i prezzi;
- d. pubblicando i servizi offerti e i relativi prezzi, comprese le condizioni per gli sconti e gli accordi quadro pluriennali.

7. Ordinanza del 21 dicembre 2006¹³ sugli impianti a fune

Art. 60 cpv. 3

³ Se non è possibile ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l'autorità ritira l'autorizzazione d'esercizio.

8. Ordinanza del 4 novembre 2009¹⁴ sul trasporto di viaggiatori

Art. 11 Trasferimenti dagli aeroporti
(art. 9 cpv. 1 e 2 LTV)

Nel caso dei trasferimenti da un aeroporto si suppone che essi integrino le offerte di trasporto del traffico regionale viaggiatori cofinanziate dall'ente pubblico con contributi d'investimento o d'esercizio.

¹² RS 742.411

¹³ RS 743.011

¹⁴ RS 745.11

Art. 12 cpv. 3

³ La domanda dev'essere inoltrata con firma giuridicamente valida. La domanda e la documentazione possono essere inoltrate in forma elettronica. L'UFT può esigere altre copie della domanda e della documentazione in forma cartacea.

Art. 20, rubrica

Procedura in caso di modifica o trasferimento della concessione
(art. 9 cpv. 1 e 2 LTV)

*Art. 22**Abrogato**Art. 47*

Ritiro dell'autorizzazione
(art. 9 cpv. 3 lett. b LTV)

Il DATEC ritira l'autorizzazione se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

Art. 52a

Diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio regolare internazionale con autobus autorizzato
(art. 8 cpv. 2 LTV)

I diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio regolare internazionale con autobus autorizzato si basano sugli articoli 9–17 del regolamento (UE) n. 181/2011¹⁵.

Art. 55

Competenza

¹ Il DATEC è competente per il rilascio, la revoca e il ritiro delle autorizzazioni.

² L'UFT è competente per il rinnovo e la modifica delle autorizzazioni.

Art. 55b

Obbligo d'informazione
(art. 15a LTV)

¹ Nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato le imprese devono fornire le seguenti informazioni prima del viaggio:

- a. condizioni generali applicabili al contratto;
- b. orari e condizioni per il viaggio più veloce;
- c. orari e condizioni per la tariffa più bassa;
- d. accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e le persone a mobilità ridotta;

¹⁵ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, versione della GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.

- e. accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;
- f. disponibilità di posti di prima e seconda classe, di carrozze letto e cuccette;
- g. attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;
- h. disponibilità di servizi;
- i. procedure per il recupero di bagagli smarriti;
- j. possibilità di reclamo.

² Le imprese devono fornire le seguenti informazioni durante il viaggio:

- a. servizi disponibili;
- b. prossima fermata;
- c. ritardi;
- d. principali coincidenze;
- e. indicazioni sulla sicurezza.

Art. 55c **Reclami**

(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)

¹ Le imprese istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo.

² I viaggiatori possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l'impresa interessata fornisce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa i viaggiatori della data alla quale possono aspettarsi una risposta, comunque entro tre mesi dalla presentazione del reclamo.

Art. 61 **Indennizzo per il prezzo del trasporto**

(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV)

¹ L'indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo pari o superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

² I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi e soppressioni di servizi durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell'impresa. Le imprese devono definire i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo dell'indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo.

³ L'indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'indennizzo può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono richiedere l'indennizzo sotto forma di denaro.

⁴ Le imprese possono stabilire un importo minimo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 10 franchi.

⁵ I viaggiatori non hanno diritto all'indennizzo se:

- a. sono informati del ritardo prima dell'acquisto del titolo di trasporto; o
- b. giungono a destinazione con un ritardo inferiore a 60 minuti.

Art. 61a Ritardo: assistenza
(art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV)

¹ In caso di ritardo alla partenza o all'arrivo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato l'impresa informa senza indugio i viaggiatori della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo.

² In caso di ritardo pari o superiore a 60 minuti i viaggiatori ricevono inoltre gratuitamente:

- a. pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti;
- b. sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti e allorché sia fisicamente possibile.

³ Se il treno è bloccato sui binari o se per altri motivi il viaggio non può più essere proseguito, l'impresa organizza quanto prima un trasporto dei viaggiatori a un luogo di partenza alternativo o alla destinazione finale della corsa.

Art. 61b Diritti particolari dei viaggiatori in caso di ritardi nel servizio di linea internazionale con autobus
(art. 8 cpv. 2 LTV)

¹ L'impresa che nel servizio di linea internazionale con autobus prevede ragionevolmente che un autobus di linea subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti o una sovraprenotazione, offre senza indugio al viaggiatore la scelta tra:

- a. la corsa verso la destinazione finale, senza supplementi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; o
- b. il rimborso del prezzo del trasporto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al luogo di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

² Qualora l'impresa non offra tale scelta, i viaggiatori hanno diritto a un indennizzo pari al 150 per cento del prezzo del trasporto. L'impresa deve versare l'indennizzo entro un mese dal momento in cui è stato fatto valere il diritto.

³ Quando un autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, l'impresa offre il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso la destinazione finale indicata nel contratto o un idoneo luogo da cui il viaggio possa proseguire.

⁴ Quando una corsa subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti, i viaggiatori hanno diritto alla continuazione del viaggio con un'altra

corsa o un altro itinerario o al rimborso del prezzo del trasporto da parte dell'impresa.

⁵ L'impresa deve rimborsare il prezzo del trasporto entro 14 giorni dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. Deve rimborsare il prezzo del trasporto integrale per l'intero viaggio, se questo non serve più allo scopo originario del viaggiatore. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla corrispondente percentuale del costo completo dell'abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il viaggiatore non accetti un'altra forma di pagamento.

Art. 61c Pagamento anticipato in caso di decesso
(art. 44a LTV)

Il pagamento anticipato in caso di decesso ammonta a un minimo di 40 000 franchi per viaggiatore.

All. n. I lett. o

Tutte le domande di concessione devono contenere:

- o. l'attestazione dell'esistenza di una procedura per il trattamento dei reclami di cui all'articolo 55c.

All. n. V lett. a

Le domande di concessione per le ferrovie devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I:

- a. l'attestazione del diritto di utilizzare l'infrastruttura ferroviaria conformemente agli articoli 8c e 8d della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁶ sulle ferrovie o all'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁷ concernente l'accesso alla rete ferroviaria;

9. Ordinanza del 4 novembre 2009¹⁸ sugli orari

Art. 5 Progetto d'orario

Dopo che i committenti hanno deciso quali offerte includere nell'orario e che il Servizio di assegnazione delle tracce ha attribuito provvisoriamente le tracce secondo l'OARF¹⁹ le imprese allestiscono un progetto d'orario per le linee del traffico regionale e a lunga distanza.

II

¹⁶ RS 742.101

¹⁷ RS 742.122

¹⁸ RS 745.13

¹⁹ RS 742.122

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

² Le disposizioni seguenti entrano in vigore il 1° gennaio 2021:

- a. ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (n. I.4): sostituzione di un'espressione, articoli 10 capoverso 3, 11 capoverso 4, 11*b* capoversi 1^{bis}, 2 primo periodo e 5 primo periodo, 12*a* capoverso 4, 12*b*, 12*c* capoverso 3 e 14 capoversi 1 terzo periodo, 2 primo periodo e 5;
- b. ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie (n. I.5): articolo 15*f* capoversi 1 e 3;
- c. ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari (n. I.9): articolo 5.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr